



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio II DGSAF – Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e
zoonosi, anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.4.c.b/2012/6
Allegati: 1

0012520-11/06/2014-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Ufficio Veterinario Adempimenti
Comunitari
Compartimento del Piemonte
TORINO
Email: uvac.piemonte@sanita.it

E, p.c.

Ufficio VIII DGSAF
SEDE

Ufficio VI DGSAF
SEDE

OGGETTO: spostamento equidi – obbligo del modello IV

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. n. 766 del 16/05/2014 di pari oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, per comunicare quanto segue.

Le movimentazioni degli equidi e la documentazione di scorta necessaria durante gli spostamenti sono state disciplinate dal Decreto 26 settembre 2011 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro della Salute, “*approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi*”, contenente le procedure di attuazione dell’art. 6, comma 2 del Decreto 29 dicembre 2009 “*Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE*” di cui all’art. 8, comma 15, della Legge 1° agosto 2003, n. 200.

Il capitolo 22 del manuale operativo suddetto recita infatti “in tutti i casi di movimentazione gli equidi devono essere scortati dal proprio passaporto oltre che dal documento di provenienza (Mod IV) ad eccezione dei casi in cui l’equide si trova:

- a) in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;
- b) temporaneamente in movimento a piedi
 - in vicinanza dell’azienda di modo che il documento di identificazione possa essere esibito entro 3 ore, o

- durante la transumanza degli equidi verso o da pascoli estivi e i documenti di identificazione possano essere esibiti nell'azienda di appartenenza;
- c) non svezzato e accompagna la madre o la nutrice;
- d) partecipa a un addestramento o a una prova per un concorso o una manifestazione che richieda che lasci il luogo del concorso o della manifestazione;
- e) movimentato o trasportato in una situazione di emergenza relativa all'equide stesso o, fatto salvo l'art. 14, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva 2003/85/CE, all'azienda in cui è detenuto.

Il decreto in questione, quindi, prevede una serie di deroghe all'obbligo di presenza del passaporto e del Mod. IV negli spostamenti degli equidi, riprendendo quanto già contenuto nel Regolamento (CE) 504/2008 (relativamente al passaporto).

In riferimento quindi all'applicazione dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo n. 29 del 16 febbraio 2011 "disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008", l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di spostamenti di equidi non accompagnati dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV deve intendersi non applicabile nelle fattispecie di movimentazioni citate nei punti da a) ad e) della presente nota, fatta eccezione per il secondo comma del punto b) per il quale la deroga deve intendersi riferita al solo documento di identificazione (o passaporto).

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Alessandro Pastore –email: a.pastore@sanita.it - Tel: 06.59946899

Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco – email: l.ruocco@sanita.it – Tel: 06.59946755

Pec: dgsa@postacert.sanita.it